



Disciplinare per il funzionamento del Comitato per la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e architettonico della Repubblica Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea (art. 5 della L.R. n. 39 del 25 settembre 2019 “Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea”)

Art. 1 Oggetto

Il presente Disciplinare regola le modalità di funzionamento del Comitato per la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e architettonico della Repubblica Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea, previsto dall'articolo 5 della L.R. n. 39 del 25 settembre 2019 (nel seguito “Comitato”).

Art. 2 Nomina e durata in carica

Le procedure di nomina dei componenti del Comitato sono regolate dalla L.R. n. 27 del 22 luglio 1997.

Il numero dei componenti costituenti il Comitato è pari a nove, compreso il Presidente.

Il Comitato è costituito con la nomina di almeno due terzi dei componenti.

Il Comitato dura in carica per l'intera legislatura e scade il centovesimo giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale.

Art. 3 Compiti

Il Comitato esprime il proprio parere sul piano annuale di attuazione degli interventi e sul programma triennale degli interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea.

Il Comitato presta attività di consulenza nelle materie di cui alla L.R. n. 39/2019.

Art. 4 Luogo delle riunioni

Il Comitato si riunisce, di regola, a Venezia, nella sede della Giunta regionale all'uopo individuata.

In caso di necessità, la seduta può svolgersi con modalità di video conferenza.

Art. 5 Convocazione e modalità di comunicazione

Il Comitato è convocato, previo avviso da inviarsi almeno dieci giorni lavorativi prima della data di svolgimento della seduta, almeno una volta all'anno su iniziativa del Presidente o del suo delegato, o, laddove lo richieda la rilevanza o l'urgenza delle trattazioni, su richiesta motivata di almeno la metà dei componenti.

La convocazione reca l'individuazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le comunicazioni relative alla convocazione del Comitato avvengono all'indirizzo PEC personale o, in mancanza, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria, indicati, da ciascun componente, in sede di accettazione della nomina.

Con le medesime modalità si procederà alla trasmissione di atti e documenti funzionali allo svolgimento delle funzioni consultive del Comitato.

Art. 6 Sedute e lavori del Comitato

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni del Comitato sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Funge da segretario del Comitato un funzionario della Struttura regionale competente.

I verbali relativi alle sedute del Comitato sono trasmessi ai componenti, di norma, entro 30 giorni dalla riunione.

Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono formulate per iscritto alla Struttura regionale competente, entro i termini indicati nella nota di trasmissione della proposta di verbale; se entro tale termine non pervengono osservazioni, il verbale si ritiene approvato.



6e93f0fa



Art. 7 Conflitto d'interesse

I componenti del Comitato sono tenuti a rispettare la disciplina prevista dal Codice di comportamento per i dipendenti della Regione del Veneto (Allegato A della DGR n. 38 del 28 gennaio 2014).

Ogniqualevolta un componente del Comitato ritenga di potersi trovare in presenza di un conflitto di interessi rispetto all'ordine del giorno o a questioni specifiche da discutere nella seduta del Comitato stesso, deve segnalarlo per iscritto al Dirigente della Struttura regionale competente entro il giorno precedente la seduta, o se la questione si presenta nel corso della seduta, al Presidente. Il Presidente in corso di riunione, valutata la sussistenza di un conflitto di interesse in merito a quanto segnalato dal componente stesso, dispone che quest'ultimo si assenti anche solo temporaneamente, fino all'adozione delle relative decisioni. Il segretario verbalizza l'assenza e le decisioni adottate in assenza del componente astenuto. Si applica in quanto compatibile la disciplina dell'Allegato A alla DGR 232 del 02 marzo 2020 relativamente al conflitto di interessi e all'obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale.

Art. 8 Rimborso spese

La partecipazione al Comitato è gratuita. Spettano ai componenti i rimborsi per i costi di viaggio, secondo le condizioni previste per la trasferta del personale dipendente e comandato della Giunta Regionale del Veneto regolato dalla DGR n. 271 del 14 marzo 2017 e successive modifiche.

Art. 9-Privacy

I dati personali sono raccolti e trattati anche informaticamente, dai funzionari degli Uffici regionali competenti per le finalità dell'art. 5 della L.R. n. 39/2019, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 – GDPR e della “privacy policy” regionale consultabile dagli Utenti nel sito web della Regione del Veneto al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy>.

Il conferimento di dati personali da parte dei componenti del Comitato è necessario per la nomina, la costituzione e il funzionamento del Comitato stesso. I dati personali saranno trattati, anche con modalità telematiche. Non saranno diffusi se non nelle ipotesi previste espressamente da norma di legge, o, nei casi previsti dalla legge, da regolamento, e saranno comunicati ai funzionari regionali e ai componenti del Comitato per le finalità predette.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato dalle regole interne proprie all'Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti regionali e nazionali in materia; i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il Titolare del trattamento dei dati relativi a persone fisiche è la Regione del Veneto - Giunta Regionale con sede a Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901.

Il Delegato al trattamento dei dati personali è il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale con sede a Venezia, Palazzo della Regione, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 - 30121.

Il Responsabile della Protezione dei dati – Data Protection Officer ha sede a Venezia, Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) 679/2016 – GDPR, al Garante per la Protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma.



6e93f0fa

